

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI.

Art. 1

Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione alla stessa.

Art. 2

Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 3

Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione comunale:
 - a) associazioni, comitati, fondazioni senza fine di lucro ed enti religiosi operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4

Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base dei parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.
 3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivante dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune;
2. Il comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 7

Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza, di norma, con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'attività sulla comunità e in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
3. L'amministrazione effettua l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 8

Utilizzo dello stemma del comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare al massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni (specificare esatta definizione).
3. Potranno, inoltre, essere concesse, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, ulteriori forme di sostegno anche sotto forma di esenzione o riduzione tariffarie o tributarie.

Art. 10

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

MODIFICA ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO

(Vedi scheda 005030309 del PEG Anno 2010
approvata con deliberazione GC n. 11 del 23.10.2010)

Al fine di semplificare ed accelerare l'iter procedurale della concessione dei patrocini, si ritiene opportuno che la Giunta Comunale disciplini organizzativamente le funzioni di cui dell'art. 2 del Regolamento per la concessione dei patrocini, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 08/04/2005, fissando i seguenti criteri procedurali:

- a) Qualora la richiesta di patrocinio non preveda oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale, la concessione o l'eventuale diniego, verrà formalizzato con provvedimento del Responsabile della struttura competente, sentito l'Assessore di riferimento per materia.
- b) Qualora la domanda di concessione di patrocinio preveda oneri finanziari, o il patrocinio richiesto comporti per la sua eccezionale rilevanza valutazioni di carattere generale, il provvedimento verrà formalizzato con deliberazione di Giunta Comunale.